

DELIBERA N. 19 DEL 22/07/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

L'anno 2020 addì 22 del mese di luglio alle ore 08:33 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**, con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione STRAORDINARIA.

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
BRUNODET LOREDANA	Consigliere	Assente
COLONNA ILARIA MARIA	Consigliere	Presente
DAUDRY TIZIANA	Consigliere	Presente
FOURNIER GIUSEPPE ABELE	Consigliere	Assente
GORRET STEFANO	Consigliere	Presente
MISSIAGLIA JESSY	Consigliere	Assente
PESSION CHANTAL	Consigliere	Assente
STINGHEL MATTEO	Consigliere	Presente
VALLET LUCA	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Ragioneria

Oggetto: VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 20 e 21 della legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), ove sono disciplinati le competenze , l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale;

VISTO l'art. 12 dello Statuto comunale, ove sono stabilite le competenze del Consiglio comunale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999 ,n. 265) , TUEL, e in particolare:

- l'art. 42 , comma 2, lettera b) e l'art. 175, comma 2, i quali stabiliscono che le variazioni di bilancio sono di competenza del Consiglio comunale , a eccezione di quelle previste dai commi 5 - bis e 5 – quarter dell'art. 175 del dlgs 267/2000 stesso;
- l'art. 147 - quinquies, il quale disciplina il controllo sugli equilibri finanziari;
- l'art. 175 , comma 8 , il quale stabilisce che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata , dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno , si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita , compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- l'art. 193 , il quale disciplina la materia della salvaguardia degli equilibri di bilancio , e al comma 2 precisamente dispone che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale ,e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto dal permanere degli equilibri generali di bilancio o , in caso di accertamento negativo, ad adottare , contestualmente:
 - le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo , di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;* l'art. 194, il quale disciplina il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 , n. 42) , e in particolare:

- il principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio (allegato 4/1) , il quale al punto 4.2, lettera g), elenca tra gli strumenti di programmazione degli enti locali l'assestamento di bilancio e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs 118/2011), il quale al punto 3.3 stabilisce che in sede di assestamento del bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato;

DATO ATTO , che il Servizio Finanziario ha proceduto alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compresi i fondi di riserva, e della congruità dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 194 del TUEL, alla data attuale non si conoscono debiti fuori bilancio derivanti da:

sentenze esecutive

- copertura disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo Statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali , di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione dei beni e dei servizi , in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2, e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.) e in particolare gli artt. 3 "Funzioni della direzione politico-amministrativa" e 4 "funzioni della direzione amministrativa";
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 12 in materia di competenze del Consiglio comunale

VISTO, il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, approvato con propria deliberazione n. 12 in data 25/06/2020;

PRESO ATTO, del permanere degli equilibri di bilancio, sia in relazione alle somme stanziare in entrata e spesa, sia in relazione alle somme accertate e impegnate , come risulta dai prospetti allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO , che il Revisore dei conti ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) , punto 2), del TUEL;

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art.



49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Votanti: 11

Favorevoli: 11

Contrari: /

Astenuti: /

DELIBERA

DI DARE ATTO che , ai sensi dell'art. 194 del TUEL , alla data attuale non si conoscono debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive
- copertura disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo Statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali , di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione dei beni e dei servizi , in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2, e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DI DARE ATTO della congruità dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, ai sensi del punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs 118/2011);

DI DARE ATTO, del permanere degli equilibri di bilancio , sia in relazione alle somme stanziare in entrata e spesa , sia in relazione alle somme accertate e impegnate , come risulta dai prospetti allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO, pertanto , che non è necessario assumere alcun ulteriore provvedimento di riequilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 193 , comma 2 , del TUEL.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACHET CRISTINA

Comune di
VALTOURNENCHE
Regione Autonoma Valle d'Aosta

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2020-2022

PARERE DEL REVISORE

Il sottoscritto FERRARIS Mathieu – Revisore

vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ricevuta in data 11 luglio 2020 predisposta dall'ufficio Ragioneria dell'ente, avente ad oggetto *"Verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio"*, sottoposta all'esame del sottoscritto Revisore, per l'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso

- Che in data 19/02/2020 con deliberazione n. 10 il consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 sul quale è stato espresso parere con verbale del 11/02/2020;
- Che in data 22/04/2020 con deliberazione n. 45 la giunta Comunale ha approvato la 1° variazione urgente al bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 sul quale è stato espresso parere, ratificata in Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 25/06/2020;
- Che in data 25/06/2020 con deliberazione n. 14 il consiglio Comunale ha approvato la 2° variazione al bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 sul quale è stato espresso parere;
- Che in data 25/06/2020 con deliberazione n. 12 il consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto di gestione 2019 sul quale è stato espresso parere;

rilevato

- che sulla base della documentazione fornita allegata alla delibera viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario;

esaminata

- la relazione del responsabile del Servizio Finanziario da cui risultano:



- l'inesistenza di squilibri nella gestione tali da portare alla formazione di disavanzo di amministrazione o di disavanzo della gestione finanziaria;
- l'inesistenza di situazioni di debiti fuori bilancio, a conoscenza dei responsabili dei servizi;
- la congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione;

visto

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999 ,n. 265) , TUEL, e in particolare:
- l'art. 42 , comma 2, lettera b) e l'art. 175, comma 2, i quali stabiliscono che le variazioni di bilancio sono di competenza del Consiglio comunale , a eccezione di quelle previste dai commi 5 - bis e 5 -quarter dell'art. 175 del dlgs 267/2000 stesso;
- l'art. 147 - quinquies, il quale disciplina il controllo sugli equilibri finanziari;
- l'art. 175 , comma 8 , il quale stabilisce che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata, dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno (prorogato per il 2020 Al 30/09), si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita , compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- l'art. 193 , il quale disciplina la materia della salvaguardia degli equilibri di bilancio , e al comma 2 precisamente dispone che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto dal permanere degli



equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
 - l'art. 194, il quale disciplina il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
 - il regolamento di contabilità del Comune;
- l'art. 2 Legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Differimento dei termini del versamento di tributi regionali e locali) la quale *"Al fine di contenere gli effetti economici avversi nei confronti di famiglie e imprese conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e, in particolare, dagli articoli 62 e 67 che stabiliscono la sospensione dei versamenti fiscali e dei termini inerenti all'attività dei soggetti impositori, i termini del versamento di tributi regionali e comunali sono differiti nel modo seguente: b) l'imposta municipale propria (IMU) è differita dal 16 giugno 2020 al 16 dicembre 2020, fatta eccezione per la quota di imposta di spettanza dello Stato dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. 2. Ai pagamenti effettuati entro i termini di cui al comma 1 non sono applicati sanzioni, maggiorazioni o interessi. Il differimento*

non preclude il versamento volontario entro i termini ordinariamente previsti. Non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato.”

tenuto conto dei pareri espressi dal Segretario Comunale e del parere a valenza interna del responsabile del servizio;

preso atto che il responsabile del Servizio Economico Finanziario, ha dichiarato il permanere degli equilibri, e di saldo di cassa non negativo, nonché che allo stato attuale non risultano situazioni riflettenti squilibri finanziari derivanti dalla gestione di competenza, dalla gestione dei residui e della gestione di cassa;

ESPRIME

parere favorevole nulla eccependo all'adozione della delibera consiliare unitamente ai documenti allegati, così come presentata in bozza, ricordando, stante la peculiarità del periodo che si sta attraversando in seguito all'emergenza sanitaria, di monitorare costantemente l'andamento degli accertamenti, in modo particolare quelli relativi all'IMU, al fine di poter programmare eventuali variazioni per garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Sarre, addì 21 luglio 2020

Il Revisore



Dott. Mathieu Ferraris

*Ufficio Ragioneria*

Valtournenche, 10/07/2020

RELAZIONE**OGGETTO: ART. 193 COMMA 2 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000.
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

La sottoscritta Dott.ssa MACHET Cristina, Responsabile del servizio finanziario,

VISTO l'art. 193, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che prevede che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

RICHIAMATO l'art. 175, comma 78 del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata ogni anno dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 12/02/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2020/2022;

VISTE le deliberazioni:

- Della Giunta Comunale n. 45 del 22/04/2020 avente ad oggetto: "Prima variazione al bilancio di previsione 2020/2022 e al DUP 2020/2022 ex art. 175 D.Lgs. n. 267/2000";
- Del Consiglio Comunale n. 14 del 25/06/2020 avente ad oggetto: "Seconda variazione al bilancio di previsione 2020/2022 e al DUP 2020/2022 ex art. 175 D.Lgs. n. 267/2000";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 17/06/2020 con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il

mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, ai sensi dell'art. 3, comma4, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la conseguente variazione al Bilancio di previsione 2020/2022;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25.06.2020 è prevista l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019;

QUANTO sopra premesso, in relazione al disposto dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 nonché alle norme del vigente regolamento comunale di contabilità, in ordine agli adempimenti prescritti si riferisce quanto segue:

1. **Equilibri di bilancio:** sulla base dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese relativa alla parte corrente del bilancio di previsione per l'esercizio 2020, effettuati alla data odierna, si è proceduto ad effettuare una proiezione degli stanziamenti al 31/12/2020, confrontandoli con gli stanziamenti iniziali di bilancio di previsione modificato con le variazioni adottate entro tale data. Tale ricognizione è stata effettuata tenuto conto del trend storico e basandosi anche sulle informazioni ricevute dai responsabili dei servizi in merito allo stato di attuazione dei programmi. Si è verificato che l'accertamento dei residui attivi e passivi, approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 17/06/2020, risultasse congruo con le previsioni effettuate in tale sede. Si è inoltre verificato che le previsioni di cassa relative sia alla parte di entrata e spesa fossero congruenti con le previsioni effettuate in sede di approvazione del bilancio e tali da garantire un saldo di cassa finale non negativo. Ciò posto, per le informazioni ad oggi disponibili, si ritiene che complessivamente le previsioni di bilancio garantiscono gli equilibri di parte corrente dell'esercizio 2020. Relativamente agli equilibri di parte capitale si sono verificate altresì le condizioni per garantire il rispetto del pareggio di bilancio. Si è proceduto, altresì, a verificare lo stato di realizzazione dei residui evidenziando che gli stessi non dovrebbero generare una situazione di squilibri finanziario tale da portare l'ente in disavanzo di amministrazione.
2. **Attuazione dei programmi:** sulla base dell'esame inerente gli equilibri di bilancio di cui al punto precedente si è proceduto a verificare che fosse assicurata l'attuazione dei programmi.
3. **Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio:** alla data odierna non risultano debiti fuori bilancio;
4. **Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità:** si è proceduto a verificare la congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità secondo le indicazioni di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011.

Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141 con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;

ATTESTA

1. **EQUILIBRI DI BILANCIO:** che il bilancio, allo stato attuale, conserva il pareggio di bilancio di gestione di competenza e di cassa e della gestione dei residui;
2. **RICONOSCIMENTO DI LEGGITIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO:** alla data odierna non risultano debiti fuori bilancio;
3. **CONGRUITA' DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA':** lo stanziamento del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità è congruo e non necessita di iniziative di adeguamento;

4. STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI: ai sensi del punto 4.2 dell'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 dello stato di attuazione dei programmi per l'esercizio in corso.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Cristina MACHETTI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 717/2020 del UFFICIO Ufficio Ragioneria ad oggetto: VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 21/07/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 717/2020 del UFFICIO Ufficio Ragioneria ad oggetto: VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche li, 21/07/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

PARERE DI LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 717/2020 del UFFICIO Ufficio Ragioneria ad oggetto: VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 21/07/2020

Sottoscritto dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 19 del 22/07/2020

Oggetto: VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 22/07/2020 al 06/08/2020 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 22/07/2020

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale